

(N. 840)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 novembre 1954 (V. Stampato N. 1157)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MARTINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
1° DICEMBRE 1954

**Integrazione degli organici dei professori e degli assistenti
delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1955-56, sono istituiti, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, ottantacinque nuovi posti di professore di ruolo.

Alla ripartizione dei posti predetti tra le singole Facoltà sarà provveduto, in relazione alle esigenze delle Facoltà stesse, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per il corrente anno accademico, il termine fissato per la proposta di concorsi a cattedre di Università o di Istituti di istruzione superiore da parte della Facoltà è prorogato al 31 gennaio 1955 e il termine per il bando dei concorsi è prorogato di un mese.

Art. 3.

A decorrere dall'anno accademico 1954-55, al ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948,

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono aggiunti 200 posti di ruolo.

Art. 4.

Il contributo statale annuo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, destinato all'assunzione di assistenti straordinari da parte delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, è aumentato di annue lire 60.000.000.

La predetta somma è annualmente ripartita, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, ai fini dell'assunzione di altri 200 assistenti straordinari, in aggiunta a quelli di cui al citato articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dall'anno accademico 1954-1955: il contributo di cui al primo comma del presente articolo è aumentato, per l'esercizio finanziario 1954-55, dei soli due terzi della somma indicata nel comma stesso, e cioè di lire 40.000.000.

Art. 5.

All'onere di lire 147.000.000 derivante, per l'esercizio 1954-55, dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

All'onere risultante, a carico dell'esercizio 1955-56, dall'attuazione dell'articolo 1, verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.